



Istituto Istruzione Superiore "Della Corte-Vanvitelli"

Allegato assegnazione crediti scolastici

Sommario

1	CRITERI ASSEGNAZIONE CREDITI SCOLASTICI	3
1.1	CRITERI ASSEGNAZIONE CREDITI SCOLASTICI	3

1 CRITERI ASSEGNAZIONE CREDITI SCOLASTICI

1.1 Criteri assegnazione crediti scolastici

Il Consiglio di Classe, dalle classi terze in poi, attribuisce a ciascun studente il credito scolastico (espresso in numero intero all'interno di una banda di oscillazione), così come previsto dal D. Lgs. N. 62 del 13 aprile 2017 che modifica i criteri dell'art. 1D.M. n. 42 del 22 maggio 2007 e dalla legge n 150 del 1 ottobre 2024

Il D. Lgs. N. 62 definisce i nuovi crediti formativi per il triennio. Il credito scolastico è determinato, tenendo conto della media dei voti ottenuti in ciascun anno scolastico, compreso il voto di condotta, nonché dall'assenza o presenza di debiti formativi.

Per l'attribuzione del credito per gli alunni che frequentano il secondo biennio e il quinto anno si segue la seguente tabella ministeriale presente nel D. Lgs. N. 62 del 04/17

Media dei voti M		Credito scolastico (Punti)		
		Decreto Ministeriale n. 62 del 13 aprile 2017		
Banda di oscillazione		Classe Terza	Classe Quarta	Classe quinta
	$M < 6$	-	-	7 – 8
	$M = 6$	7 – 8	8 - 9	9 – 10
	$6 < M \leq 7$	8 - 9	9 – 10	10 – 11
	$7 < M \leq 8$	9 - 10	10 – 11	11 - 12
	$8 < M \leq 9$	10 - 11	11 – 12	13 - 14
	$9 < M \leq 10$	11 - 12	12 – 13	14 - 15

Il Punteggio massimo al termine del triennio è pari a 40 punti

Il consiglio di classe procede all'attribuzione ad ogni alunno del credito scolastico tenendo presente, oltre la media dei voti, i seguenti indicatori:

Sigla Indicatore (art. 8 O.M. n. 26 del 15/03/07)

A	assiduità alla frequenza scolastica (non più di 30 giorni di assenza)
I	impegno e partecipazione al dialogo educativo
C	attività complementari ed integrative gestite dalla scuola
F	crediti formativi (attività non gestite dalla scuola)
O	rispetto dell'orario delle lezioni (non più di 25 ritardi in un anno)
R	giudizio positivo (non meno di discreto) in Religione cattolica ovvero, per coloro che non se ne avvalgono, valutazione positiva di un'attività alternativa, anche individuale, consistente nella preparazione di un lavoro finalizzato ad un arricchimento culturale o disciplinare specifico

Il Consiglio di Classe, alla luce delle oggettive difficoltà di trasporto, nel valutare l'assiduità alla frequenza ed il rispetto dell'orario terrà conto del luogo di provenienza di ogni studente.

Le attività complementari devono avere una durata di almeno 20 ore (eventualmente cumulative) ed una frequenza pari ai 2/3 per ciascun corso. I crediti formativi, rilasciati da enti esterni, devono contenere una breve descrizione dell'attività svolta ed essere coerenti con l'indirizzo di studio seguito.

Le tipologie di esperienza che danno luogo al credito formativo sono le seguenti:

- ✓ partecipazione ad attività sportive e ricreative nel contesto di società e/o associazioni riconosciute dal CONI;
- ✓ frequenza positiva di corsi di lingue presso scuole di lingue legittimate ad emettere certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento secondo le normative vigenti;
- ✓ frequenza positiva di corsi di formazione professionale;
- ✓ partecipazione in qualità di attore o con altri ruoli significativi a rappresentazioni teatrali con compagnie teatrali formalmente costituite;
- ✓ pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie, video su periodici/siti web regolarmente registrati presso il tribunale di competenza, purché vi sia attinenza con i contenuti del curriculum della scuola;
- ✓ esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi opportunamente documentate (nel caso di esperienze presso la Pubblica Amministrazione è ammissibile l'Autocertificazione);
- ✓ attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione adeguatamente comprovate.

Bisogna sottolineare che la legge n.150 del 10/24 ha modificato alcuni aspetti del decreto legislativo n.62/2017, in particolare l'art.15 del suddetto decreto al comma 2 viene modificato introducendo il comma 2-bis: ***“Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove/dieci”.***

Pertanto il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico sulla base della media dei voti può essere attribuito solo se:

- a) media dei voti con il decimale maggiore o uguale a 0,5 purché in presenza di un voto di condotta maggiore o uguale a nove/dieci;
- b) media dei voti con decimale compreso tra 0,2 a 0,49 abbinata a non meno di tre indicatori positivi sopracitati purché in presenza di un voto di condotta maggiore o uguale a nove/dieci